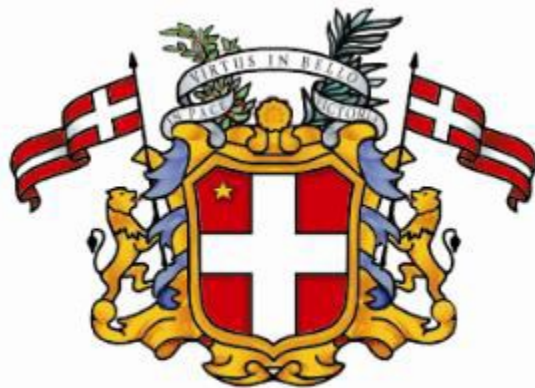




COMUNE DI VIGONE

Città Metropolitana di Torino

IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Galimi

Verbale n. 09 del 24/06/2026

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto” **Regolamento Comunale della disciplina delle spese di rappresentanza** “

Il sottoscritto GALIMI Dott. Antonio, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO), nominato con delibera consiliare n. 29 del 28.11.2023,

Richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni in relazione al regolamento indicato in oggetto ricevuto via PEc in data 19/06/2026

Vista la bozza della proposta di deliberazione del C.C. ricevuta via mail in data 24/06/2026 l'Organo di Revisione esamina la proposta di regolamento alla luce del quadro normativo vigente e degli orientamenti consolidati della giurisprudenza/ delibere della Corte dei Conti in materia di spese di rappresentanza degli enti locali con particolare riferimento a:

Art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità);

Visto il D.Lgs. 267/200 e in particolare artt. 3, 7, 42, 49, 239;

Articolo 16 comma 26, del D. L. 138/2011 (obbligo di allegazione del prospetto delle spese di rappresentanza al rendiconto e trasmissione alla Corte di Conti)

Delibera della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 6/2021

Delibera della Corte dei Conti sez. .Campania n. 77/2019

Delibera della Corte dei Conti sez. Piemonte n. 77/2026 (Emessa su richiesta del Comune di Vigone)

Dai pronunciamenti sopra richiamati si rileva che le Amministrazioni devono essere molto attente nella effettuazione delle spese di rappresentanza e devono ricordare che esse non possono essere definite come essenziali, nonché che il loro tetto massimo deve essere rapportato alle condizioni finanziarie ed alla dimensione dell'ente. Inoltre, esse devono tendere, come caratteristiche essenziali, al miglioramento del prestigio dell'Ente ed allo svolgimento di attività strettamente connesse ai compiti assegnati dal legislatore.

La podestà regolamentare dell'Ente locale non può in alcun modo derogare alle norme imperative di legge, né ampliare surrettiziamente la nozione restrittiva di “spese di rappresentanza” per coprire mere liberalità, onde evitare la configurazione di danno Erariale.

L'Organo di Revisione ha vagliato i singoli articoli del regolamento rilevando quando segue:

Articoli 1 e 2 (Oggetto e Principi) Le definizioni adottati recepiscono fedelmente i requisiti cumulativi fissate dalla Giurisdizione Contabile (inerenza, ufficialità, adeguatezza e previsione del fatto che debbano essere fruite da autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificate.

Articolo 3 (Soggetti autorizzati) Il poteri di autorizzazione è riservato agli organi di vertice (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale);

Articoli 4 e 5 (Risorse e Tipologie) Le Risorse possono essere impegnate a seguito di una adeguata, specifica e puntuale motivazione mentre l'articolo 5 elenca tassativamente le casistiche ammissibili coerenti con i fini istituzionali.

Articolo 6 (esclusioni) Questo articolo rappresenta il fulcro del controllo preventivo contro il danno Erariale. L'elenco recepisce i divieti assoluti sanciti dalle varie delibere e linee guida della Giurisdizione Contabile sopra richiamata.

Articoli 7, 8, 9, 10, 11: Nulla da evidenziare

Raccomandazione dell'Organo di revisione

Al fine di blindare ulteriormente l'applicazione del regolamento alla luce degli strettissimi indirizzi della Corte dei Conti Piemonte (deliberazione n. 77 del 11/06/2026), l'Organo di Revisione formula le seguenti raccomandazioni operative per la fase gestionale:

1) Rigore nella motivazione della Determina di Impegno (art. 4 e 7):

L'atto gestione dell'impegno non dovrà limitarsi a richiamare le formule di stile del presente regolamento. La motivazione dovrà esplicitare chiaramente il perseguimento del ritorno di immagine e di prestigio dell'Ente, la qualifica dei soggetti esterni partecipanti e l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'evento e l'interesse pubblico locale.

2) Divieto di frammentazione delle spese (Articolo 4)

Si raccomanda di monitorare che le spese di rappresentanza per eventi complessi (inaugurazioni, gemellaggi ecc. ecc) non vengono artificiosamente frazionati tra più capitoli o servizi al fine di aggirare la percezione della spesa complessiva o i vincoli di bilancio stanziati nel PEG.

3) Tracciabilità dei destinatari dei beni di modico valore (articolo 5 lett. e)

Ogniqualvolta vengono acquistati oggetti di cortesia o omaggi a valore simbolico per delegazioni esterne, i relativi atti di liquidazione dovranno contenere (ove possibile e nel rispetto della normativa sulla privacy) l'indicazione della delegazione o dell'autorità ricevente, garantendo la piena verificabilità ex post.

Conclusione

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di Revisione evidenzia che la proposta di regolamento in esame si presenta:

- a) Sotto il profilo di legittimità: conforme alla normativa di legge ordinaria e ai dettami giurisprudenziali richiamati dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti sopra citate ;
- b) Sotto il profilo finanziario: Compatibile con le dinamiche di bilancio dell'Ente, in quanto l'attivazione delle spese è subordinata all'effettiva capienza degli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione e nel PEG.

L'Organo di Revisione , visti gli artt. 49 e 239 del D. Lgs. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sull'approvazione del regolamento Comunale della disciplina delle spese di rappresentanza dell'Ente, raccomandando alla Giunta Comunale, ai Responsabili dei Servizi e ai soggetti autorizzati la stretta e rigorosa osservanza delle esclusioni e delle modalità motivazionali evidenziate nel presente parere e nell'articolo 6 del testo del regolamento .

Novara 24/06/2026

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Galimi
firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005